

D.g.r. 23 febbraio 2026 - n. XII/5779**Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita a livello nazionale dal d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 così come modificato dal d.p.r. 12 marzo 2003 n. 120;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti inoltre:

- il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) 2021-2027 adottato con deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017 attualmente in fase di aggiornamento (vedasi d.g.r. n. 5517 del 15 dicembre 2025 di adozione del nuovo PTUA);
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, e in particolare l'obiettivo strategico 5.3.4 «Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche», che mira a garantire la migliore gestione delle risorse idriche attraverso l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di Tutela delle Acque e della normativa di settore, investimenti destinati al Servizio Idrico Integrato ed al recupero della naturalità e miglioramento degli ecosistemi acquatici, il sostegno all'innovazione e alla ricerca sulle acque nonché attività di coordinamento e indirizzo agli attori del sistema;
- la d.g.r. 5028 del 12 luglio 2021 «Approvazione del documento «Quadro di azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» e il decreto n. 16852 del 8 novembre 2024 con cui è stato approvato l'ultimo aggiornamento del Quadro di Azioni Prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2658 del 16 dicembre 2019 - Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge regionale 10/2008) e d.g.r. n. 7387 del 21 novembre 2022 approvazione della strategia di azione e degli interventi per il controllo e la gestione delle specie alloctone ai sensi del d.lgs. n. 230/2017;

Considerato che il Programma di Tutela e Uso delle Acque prevede il raggiungimento dell'obiettivo di qualità «buono» al più tardi entro il 2027 per tutti i corpi idrici superficiali della regione e che sono possibili esenzioni a tale obiettivo solo per motivi legati alle condizioni naturali, tecnici o legati ai costi eccessivamente spropositati, così come previsto dall'art. 77 del d.lgs. n. 152/06;

Preso atto che i dati più recenti sullo stato dei corpi idrici, inseriti nella proposta di aggiornamento del PTUA attualmente in corso, evidenziano che la percentuale di corpi idrici che raggiungono il buono stato ecologico è pari al 38% del totale, mentre è pari al 53% considerando solo i corpi idrici lacustri;

Considerato che l'applicazione dei principi dello sviluppo sostenibile prevede di agire sui tre pilastri: ambiente, economia e

società e che in tale ottica devono essere considerati gli interventi di risanamento delle acque lacustri;

Ritenuto di favorire in Regione Lombardia il risanamento dei laghi lombardi grazie alla realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri nell'ottica del raggiungimento su tutto il territorio regionale degli obiettivi nazionali del d.lgs. 152/2006 e del PTUA sopra richiamato;

Ritenuto che le tipologie di intervento finanziabile devono, quindi, favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA;

Ritenuto inoltre che saranno premiati gli interventi che avranno connessioni con il contrasto delle specie invasive e la tutela della biodiversità, con le aree Natura 2000 e/o con le Azioni Prioritarie inserite nel PAF (Prioritized Action Framework);

Vista la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Rilevato che i contributi di cui in oggetto non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività propria del soggetto pubblico su edifici di proprietà dedicati ad attività istituzionali e non ad attività economiche;

Ritenuto di prevedere quali destinatari del contributo regionale la Città Metropolitana di Milano, le Province lombarde, i Comuni lombardi (sia in forma singola sia in forma associata: Autorità di bacino lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese posti in essere in conformità all'ordinamento giuridico), gli enti gestori delle aree protette e gli uffici d'Ambito Territoriale ottimale, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA presenti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Città metropolitana di Milano, Mantova, Varese, Sondrio;

Ritenuto pertanto, di prevedere a favore dei beneficiari sopra indicati la concessione di contributi a fondo perduto per:

- GRUPPO 1: interventi di tutela e miglioramento della biodiversità
 - interventi di gestione delle specie animali e vegetali, autoctone e alloctone;
- GRUPPO 2: interventi di riqualificazione spondale
 - interventi di miglioramento della morfologia e della funzionalità ecologica delle sponde lacustri;
 - creazione e/o manutenzione straordinaria di fasce tampone ed ecosistemi - filtro acquatici;
 - interventi di riqualificazione finalizzata al miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici delle fasce spondali, anche ai fini fruttivi;
 - interventi diretti di risanamento del corpo idrico o di parte di esso;
- GRUPPO 3: interventi di miglioramento dell'assetto fognario
 - interventi di contenimento dell'impatto dei manufatti di sfioro di acque reflue urbane;
 - interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica.

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri» come da scheda tipo di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Viste le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016, n. 6000 del 19 dicembre 2016, n. 6642 del 29 maggio 2017, n. 3238 del 16 giugno 2020 e n. 4471 del 29 marzo 2021 e i decreti n. 7754 del 30 maggio 2019 e n. 14822 del 30 novembre 2020 relativi alla semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto di determinare la dotazione finanziaria complessiva della presente misura nell'importo di € 3.170.000,00 e che tale spesa debba essere imputata al bilancio di previsione 2026-2028 così suddivisa: € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 e € 170.000,00 dal capitolo di spesa 014898 nell'esercizio finanziario 2026, € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 nell'esercizio finanziario 2027 e € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 nell'esercizio finanziario 2028;

Serie Ordinaria n. 9 - Giovedì 26 febbraio 2026

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione agli Enti locali di contributi a fondo perduto per finanziare interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri;

Attestato che, relativamente ai € 170.000,00 del capitolo di spesa 014898, la spesa oggetto del presente atto è finalizzata a finanziare spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento; che tale spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico e che i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale debbano essere pubbliche amministrazioni contenute nell'elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità per l'individuazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri da ammettere al finanziamento regionale, riportati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare e tutela delle risorse naturali, l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri» e l'adozione degli atti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Viste:

- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 - Bilancio di previsione 2026 - 2028 (BURL n. 53, suppl. del 31 dicembre 2025);
- la d.g.r. n. 5605 del 30 dicembre 2025 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 - piano di studi e ricerche 2026-2028 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - (Atto da trasmettere al Consiglio regionale);

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Considerati gli Obiettivi Strategici 5.3.4 «Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri» come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di dare atto che gli oneri finanziari della presente misura di incentivazione trovano copertura per l'importo di € 3.170.000,00 e che tale spesa debba essere imputata al bilancio di previsione 2026-2028 così suddivisa: € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 e € 170.000,00 dal capitolo di spesa 014898 nell'esercizio finanziario 2026, € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 nell'esercizio finanziario 2027 e € 1.000.000,00 dal capitolo di spesa 016526 nell'esercizio finanziario 2028;

3. di attestare che, relativamente ai € 170.000,00 del capitolo di spesa 014898, la spesa oggetto del presente atto è finalizzata a finanziare spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento; che tale spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico e che i beneficiari finali per i quali si rileva l'incremento patrimoniale debbano essere pubbliche amministrazioni contenute nell'elenco delle P.A. pubblicato da ISTAT;

4. di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare e tutela delle risorse naturali l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l'assegnazione di contributi a enti

pubblici per la realizzazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri» e l'adozione degli atti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito web di Regione Lombardia e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI.

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI
FINALITÀ	Finanziare interventi volti alla tutela e miglioramento della biodiversità e della qualità delle acque per promuovere il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal PTUA
R.A. DEL PRSS XII LGS.	Obiettivo strategico 5.3.4 “Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche”
SOGGETTI BENEFICIARI	Città Metropolitana di Milano, Province lombarde, Comuni lombardi (sia in forma singola sia in forma associata: Autorità di bacino lacuale, Comunità montane, Unione di Comuni o altri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese attuati in conformità all'ordinamento giuridico), enti gestori delle aree protette e uffici d'Ambito Territoriale ottimale, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA presenti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Città metropolitana di Milano, Mantova, Varese, Sondrio
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 3.170.000,00 su tre anni così distribuiti: € 1.170.000,00 sul 2026, € 1.000.000,00 sul 2027 e € 1.000.000,00 sul 2028. Si precisa che le risorse sopra indicate sono in conto capitale e che i 170.000,00 € sul 2026 sono risorse dedicate esclusivamente a spese di investimento, ai sensi dell'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto con soglia massima del contributo pari a € 300.000,00 per ogni intervento.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le presenti linee di finanziamento, finalizzate a concedere aiuti ad Enti Pubblici, non rientrano nell'ambito del Regime degli aiuti di stato in quanto non prevedendo attività suscettibili di scambio di beni o servizi sul mercato, non sussiste presenza di attività economica; non vi è pertanto possibilità di distorsione della concorrenza

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI
INTERVENTI AMMISSIBILI	Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi: GRUPPO 1: interventi di tutela e miglioramento della biodiversità • interventi di gestione delle specie animali e vegetali, autoctone e alloctone; GRUPPO 2: interventi di riqualificazione spondale • interventi di miglioramento della morfologia e della funzionalità ecologica delle sponde lacustri; • creazione e/o manutenzione straordinaria di fasce tampone ed ecosistemi – filtro acquatici; • interventi di riqualificazione finalizzata al miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici delle fasce spondali, anche ai fini fruitivi; • interventi diretti di risanamento del corpo idrico o di parte di esso; GRUPPO 3: interventi di miglioramento dell'assetto fognario • interventi di contenimento dell'impatto dei manufatti di sfioro di acque reflue urbane; • interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Sono ammissibili a finanziamento tutte le categorie di interventi sopra elencate a patto che gli interventi vengano realizzati entro 1 km lineare dalle sponde lacustri. Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati dalla data di pubblicazione del provvedimento contenente la graduatoria finale. Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non sia da questi ultimi prescritti il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, già in corso. Resta inteso che non è ammesso il doppio finanziamento delle singole voci di costo delle opere e degli interventi che, pertanto, non possono essere finanziate per un importo complessivo superiore al 100%. Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31/12/2028, salvo proroghe.

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili sono quelle strettamente coerenti con gli obiettivi dell'iniziativa e pertanto riguardano costi direttamente imputabili alle attività del progetto, IVA inclusa ove prevista. Sono ammissibili a finanziamento le spese in conto capitale, IVA inclusa ove prevista, in particolare relative a: • realizzazione di opere e lavori; • spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, studi propedeutici e indagini (geologiche, geotecniche, geognostiche, archeologiche, storiche, paesaggistiche, archivistiche, ecc.), contributi obbligatori dei professionisti, supporto al RUP, incentivi tecnici ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 ecc..., verranno riconosciute le spese tecniche nel limite massimo previsto da normativa così come regolamentate dal D.M. del 17 giugno 2016, D.lgs. n. 36/2023, D.lgs. n. 209/2024 e s.m.i. comprese circolari applicative collegate e relative al tema dell'Equo Compenso; • costi per l'eventuale acquisizione di aree o edifici direttamente coinvolti nella realizzazione dell'intervento; • manutenzione straordinaria legata sia ad opere che ad attività correlate alla tutela e alla fruizione dell'ecosistema lacustre. Saranno riconosciute solo le spese effettuate dopo la firma dell'accettazione del finanziamento.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a graduatoria"

TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it La valutazione dei progetti e la definizione delle priorità di finanziamento saranno effettuate da apposita Commissione di Valutazione sulla base dei seguenti criteri: • Tipologia di intervento (punteggi maggiori per il gruppo 1 e punteggi inferiori e decrescenti per gli altri 2 gruppi); • Progetti collegati con ordine priorità definito dal PTUA (punteggi maggiori per laghi in stato ecologico inferiore a BUONO); • Livello progettuale esistente (punteggi aggiuntivi e crescenti a seconda del livello di progettazione presentato); • Percentuale di cofinanziamento (punteggi aggiuntivi e crescenti per maggiori percentuali di cofinanziamento); • Progetti collegati a misure dei piani di gestione di aree natura 2000 o a interventi previsti dal PAF (punteggi aggiuntivi per interventi collegati). L'istruttoria dovrà essere effettuata entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (60 giorni) di cui al comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo regionale verrà erogato tramite provvedimenti del dirigente della U.O. Economia Circolare e tutela delle risorse naturali in caso di inclusione dell'intervento in graduatoria tra i progetti finanziabili, in tre rate sulla base del cronoprogramma caricato su BES in sede di presentazione della domanda: alla sottoscrizione dell'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, eventualmente controfirmata dal cofinanziatore laddove presente, in corrispondenza della consegna lavori e come saldo finale a seguito della presentazione e validazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il contributo della seconda quota e del saldo sarà erogato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal bando, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di 60 giorni si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.